



COMUNE DI OSTANA

Provincia di Cuneo

Piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di OSTANA

(articolo 1 commi 611 e seguenti della Legge n. 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata. La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E’ di tutta evidenza che l’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell’ente locale a società di capitali*”.

Per osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione vengono assunte “*su proposta*” proprio del sindaco.

3. Attuazione

Il piano operativo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*”.

E’ sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L’acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall’organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell’ente

Il Comune di Ostana partecipa al capitale per la percentuale pari allo 0,02% della seguente società:

ACDA SPA

CORSO NIZZA N. 88

12100 CUNEO

C.F. 80012250041

P.I. 02468770041

CAPITALE SOCIALE 5.000.000 interamente versato

NUMERO REA 178097

Codice ATECO 360000

per lo svolgimento della gestione del servizio idrico integrato limitato all’uso potabile ed igienico dell’acqua, con esclusione degli altri usi e destinazioni.

RAGIONE SOCIALE	ACDA (Azienda Cuneese dell’acqua) SPA Cuneo, c.so Nizza n. 88
ATTIVITA’ SVOLTA	Impianti e gestione servizio idrico integrato, raccolta, trattamento e scarico acque reflue; erogazione acqua
TIPOLOGIA	Società a partecipazione interamente pubblica
SOCIO DI MAGGIORANZA	Comune di Cuneo
MISURA DI PARTECIPAZIONE COMUNE DI OSTANA	0,02 % pari a n.ro 1000 azioni
RISULTATI FINANZIARI	Esercizio 2013: utile di esercizio euro 2.104.078

	Esercizio 2012: utile di esercizio Euro 376.823
	Esercizio 2011: utile di esercizio Euro 193.433

La partecipazione societaria di cui sopra è oggetto del presente Piano; non ne fanno parte, invece, i Consorzi.

Con deliberazione n.ro 37 del 26/11/2006 il Consiglio comunale di Ostana a seguito della conferenza tenutasi il 7/08/2006 in seno all'”Autorità d’ambito n.ro 4 cuneese”, ha proposto di affidare la gestione del Servizio Idrico Integrato all'ACDA S.p.a. con sede legale in Cuneo, optando per la gestione di tale servizio attraverso la partecipazione ad una società a totale capitale pubblico, già esistente. Di conseguenza, l’A.ATO/4 Cuneese ha affidato la gestione del Servizio Idrico Integrato all’ACDA S.p.a. (gestore raggruppato all’interno della Co.Ge.S.I. Srl, ovvero il Consorzio Gestori Servizi Idrici Srl) a far data dal 1/01/2007.

E' intenzione del Comune di Ostana mantenere la proprietà delle quote possedute nella società ACDA s.p.a. in quanto il servizio erogato dall’ACDA s.p.a. è di interesse generale nonché obbligatorio, risultando un servizio necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione – RELAZIONE TECNICA

In attesa dei dati di bilancio relativi all’esercizio 2014, si riportano i dati tratti dai bilanci relativi al triennio 2011-2013:

Numero degli amministratori alla data odierna 23.03.2015: n. 4.....:			
Numero di direttori / dirigenti alla data odierna 23.03.2015 :...n. 1 DIRETTORE e N. 2 DIRIGENTI.....:			
Numero di dipendenti alla data 23.03.2015 n. 103 a tempo indeterminato - di cui n. 4 dipendenti a tempo parziale....(suddivisi a tempo determinato/indeterminato/pieno/parziale)			
Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	51.718.162	52.800.869	55.222.342
C) Attivo circolante	23.250.310	22.976.877	26.248.934
D) Ratei e risconti	34.062	13.864	5.783
Totale Attivo	75.002.534	75.791.610	81.477.059
Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio Netto	25.859.944	26.236.771	28.340.847
B) Fondi per rischi ed oneri	2.963.104	2.886.054	2.806.688
C) Trattamento di fine rapporto	497.673	516.807	529.464
D) Debiti	28.536.776	29.441.677	33.585.960
E) Ratei e Risconti	17.145.037	16.710.301	16.214.100

Totale Passivo	75.002.534	75.791.610	81.477.059
-----------------------	------------	------------	------------

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
193.433	376.823	2.104.078
Fatturato rigo CD1 Comunicazione IVA		
2011	2012	2013
19.514.424	18.621.164	20.442.348

Alla luce dell'attuale contesto normativo ed amministrativo inerente la gestione del Servizio Idrico integrato, la collaborazione con la società ACDA S.p.a. **assume i caratteri della necessità** in quanto il Comune, pur avendo avuto in passato la possibilità di gestire in economia il servizio, in quanto comune con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti secondo quanto previsto dall'abrogato art. 148, comma 5 del D.Lgs. n. 152/06, aveva optato, per il tramite dell'A.ATO/4 Cuneese, per l'affidamento ad un gestore *in house*